

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 38/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
MOTZO

il 30 luglio 2024

Dirigenti esterni. Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 29
della legge regionale n. 31 del 1998

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge, all'articolo 1 si effettua una interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) nei termini per cui l'indennità in esso prevista non è riconosciuta al soggetto revocato ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, collocato in aspettativa al momento della nomina. Tale interpretazione si fonda su un corretto inquadramento e valorizzazione dell'istituto della revoca e dell'indennizzo che da essa discende, il cui fondamento è da ravvisarsi nell'accertamento di una lesione o di un pregiudizio in capo al destinatario della revoca. Si ritiene, inoltre, che tale valutazione vada compiuta rispetto all'intero status lavorativo e professionale del revocato rispetto al quale l'istituto dell'aspettativa, con riferimento quindi ai lavoratori subordinati, si pone come presidio di sicurezza e protezione di cui l'amministrazione deve tenere conto.

Si ritiene infatti che, nel caso di soggetti revocati e precedentemente collocati in aspettativa al momento della nomina, non sia ravvisabile una lesione o un pregiudizio rilevante in misura tale da integrare la fattispecie indennizzatoria di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Diversamente si potrebbe giungere ad una paradossale ipotesi per cui dalla revoca di un incarico possa discendere un mutamento in melius della posizione del revocato.

Tale soluzione offre, pertanto, una prospettiva interpretativa aderente alla natura dell'istituto della revoca e alla normativa di cui al comma 4. dell'articolo 29. della legge regionale n. 31 del 1998, che lo aveva previsto con riferimento al caso del personale incaricato presso l'amministrazione regionale.

Al fine di garantire il rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, tale intervento normativo è giustificato dalla presenza di un significativo risparmio di spesa, come evidenziato nella

relazione tecnico-finanziaria, nonché dalla necessità di porre rimedio ad una significativa sperequazione a favore dei direttori generali nominati dall'esterno nei termini sovraindicati.

All'articolo 2 si prevede che, al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, come interpretato autenticamente dall'articolo 1, trovi applicazione ai soli casi di revoca di cui all'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 intervenuti dal 1° gennaio 2023.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario e relatore - CHESSA - COCCIU - LOI - MATTA - SPANO - TRUZZU

pervenuta l'8 ottobre 2024

Il disegno di legge n. 38 "Dirigenti esterni. Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998" è stato presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, il 30 luglio 2024 ed è stato assegnato, per competenza, alla Prima Commissione permanente.

La Prima Commissione ha iniziato e concluso l'esame del disegno nella seduta del 26 settembre 2024, in cui, sentita l'illustrazione dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e conclusa la discussione generale, il testo è stato licenziato, all'unanimità, con l'introduzione della norma di invarianza finanziaria.

Il testo esitato dalla Commissione è composto, nello specifico, dai seguenti articoli:

- l'articolo 1 introduce disposizioni di interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, relativo ai dirigenti esterni dell'Amministrazione regionale. La finalità della norma di interpretazione autentica è quella di conseguire un risparmio della spesa pubblica determinato da un'applicazione del comma 4 dell'articolo 29 che definisce in modo più specifico i destinatari dell'indennità spettante ai dirigenti esterni. Nella relazione illustrativa della Giunta, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica, vengono precisati i motivi di tale scelta: l'indennizzo previsto è dovuto ai dirigenti esterni ai quali è stato revocato l'incarico, allorché in capo ad essi si verificchi, in concreto, una lesione o un pregiudizio. Si deve dunque tenere in considerazione l'intero status lavorativo e professionale del revocato. Per questo la disposizione prevede che "L'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista non è dovuta quando il soggetto, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e collocato in aspettativa, abbia conservato la propria posizione lavorativa di cui è titolare al momento della nomina e abbia ripreso tale posizione lavorativa dopo la revoca intervenuta ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998";
- l'articolo 2 prevede una norma transitoria finalizzata a garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento. Detta norma limita nel tempo l'applicazione del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, come interpretato autenticamente dall'articolo 1, disponendo che essa trovi applicazione per i soli casi di revoca intervenuti dal 1° gennaio 2023.

Al testo del proponente la Commissione, prendendo atto della relazione tecnica che accompagna la proposta, ha aggiunto l'articolo 2 bis che introduce una clausola di invarianza finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE**Art.1**

Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa pubblica, e considerato che l'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), determina una significativa sperequazione a favore dei direttori generali nominati dall'esterno nei termini indicati nel presente comma, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista non è dovuta quando il soggetto, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e collocato in aspettativa abbia conservato la propria posizione lavorativa di cui è titolare al momento della nomina e abbia ripreso tale posizione lavorativa dopo la revoca intervenuta ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 2**Norma transitoria**

1. Al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, come interpretato autenticamente dall'articolo 1, si applica ai soli casi di revoca di cui all'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 intervenuti dal 1° gennaio 2023.

TESTO DELLA COMMISSIONE**Art.1**

Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998

(identico)

Art. 2**Norma transitoria**

(identico)

Art. 2 bis**Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 2 ter**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uff-

ziale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).